

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 465-A)

## RELAZIONE DELLA II<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA')

(RELATORE ZONCA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ALBARELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1964**

---

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1965

---

Elevazione dei limiti di età  
per la partecipazione ai concorsi sanitari

---

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione introduttiva al disegno di legge n. 465, che propone di elevare a 45 anni il limite massimo per l'ammissione ai concorsi dei medici condotti, ufficiali sanitari e categorie affini, contiene affermazioni di carattere generale e particolare che probabilmente non sembrano le più idonee e pertinenti per predisporre alla valutazione positiva del disegno di legge in oggetto. Per esempio, l'onorevole proponente afferma che il limite massimo di età per partecipare ai pubblici concorsi deve essere abolito perchè contrastante con i principi di libertà e di uguaglianza sanciti dalla Carta costituzionale per tutti i cittadini. Ora è verissimo e da tutti accettato, credo, che la Costituzione afferma i principi di libertà e di uguaglianza per tutti i cittadini, ma è anche altrettanto vero ed accettato da tutti che per garantire la libertà e la eguaglianza dei diritti di tutti e di ciascuno sono necessarie delle norme legislative che fissino e limitino in determinate direzioni la libertà della singola persona e di gruppi di persone per garantire e tutelare il bene comune di tutti i cittadini in perfetta eguaglianza. Per esempio è giusto e perfino ovvio per tutti ormai limitare la libertà dei genitori e dei figlioli per l'adempimento dell'obbligo della scuola o per i giovani ventenni per quanto riguarda il servizio militare o se volete il limite di età per essere eletto deputato o senatore, e per quanto riguarda la salute pubblica, le norme sancite dall'articolo 32 della Costituzione.

L'assenza di ogni limite porterebbe indubbiamente ad una anarchia esiziale per l'ordinato sviluppo di una società civile. Da un punto di vista particolare e più esattamente, per quanto riguarda la proposta di legge vera e propria, emergono delle contraddizioni assai rilevanti. L'onorevole proponente, per sostenere l'opportunità e la legittimità di elevare indiscriminatamente a 45 anni il limite massimo per i concorsi dei sanitari condotti e categorie affini, si richiama a disposizioni legislative vigenti di cui una di carattere generale, non indicata, ma facilmente precisabile, e l'altra la legge 5 marzo 1961 n. 201.

Con il richiamo delle disposizioni generali del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, l'onorevole proponente, cerca, erroneamente a mio parere, di creare il presupposto per invalidare le disposizioni contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 201. Infatti lo stesso proponente afferma: « che a norma delle disposizioni di legge antecedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 201, anche per i partecipanti ai concorsi sanitari il limite massimo di età complessivamente raggiungibile poteva essere, come tuttora è, per i partecipanti a tutti gli altri concorsi statali o presso Enti locali, di anni 45, non contenendo le norme precedenti la limitazione sancita con la suaccennata legge 5 marzo 1961, n. 201, cioè il limite di anni 40 ». Ora tutto questo non è proprio del tutto esatto. Le disposizioni concernenti i limiti di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, contemplate nel Testo Unico « sullo statuto degli impiegati dello Stato » (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) stabiliscono al capo II, articolo 3, comma 2:

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 anni e che tale limite massimo è elevato

- 1) di 2 anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;
- 2) di 5 anni per tutte le categorie di persone interessate ad interventi bellici e di regime, eccetera;
- 3) a 39 anni per combattenti e decorati, eccetera;
- 4) a 40 anni per perseguitati dal regime fascista;
- 5) a 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie assimilabili.

Altrettanto si può dire per quanto riguarda il limite di età per i dipendenti dagli Enti locali, secondo il Testo Unico della legge comunale e provinciale, decreto 3 marzo 1934, n. 332.

Da tutto questo consegue chiaramente che tanto il testo ufficiale del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante gli impiegati di Stato, quanto il Testo Unico

della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 382, sanciscono in maniera inequivocabile che il limite massimo per i concorsi è di 40 anni.

Il limite massimo di 45 anni è riservato solo ed esclusivamente ai mutilati di guerra e categorie affini, e perciò non è fondata l'affermazione del proponente che il limite massimo per i partecipanti agli impieghi dello Stato è di 45 anni e che perciò di 45 anni dovrebbe essere anche per i sanitari condotti e categorie affini. Ora la legge 5 marzo 1961, n. 201, che l'onorevole proponente vorrebbe modificare, nelle sue disposizioni conferma le norme e i limiti di età contenute nella legge generale per gli impiegati dello Stato già citata (10 gennaio 1957, n. 3). Infatti tutte le leggi sanitarie al riguardo e cioè il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1261, del 27 luglio 1934, articoli 34-36 stabilisce il limite di 32 anni; la legge 30 dicembre 1958, n. 1174 porta il limite di età da 32 a 35 anni; la legge 5 marzo 1961, n. 201 — quella in oggetto — conferma il limite di 35 anni con cumulo di ogni altra disposizione in vigore, con il massimo complessivo di 40 anni; a 45 anni per mutilati, invalidi di guerra e categorie assimilabili.

Pertanto riassumendo:

tanto il Testo Unico sullo statuto degli impiegati dello Stato 10 gennaio 1957, n. 3, quanto il Testo Unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, quanto infine la legge n. 201, 5 marzo 1961, per i sanitari, molto chiaramente e concordemente fissano per tutti gli aspiranti agli impieghi di ruolo il limite massimo di 40 anni, senza nessuna differenza; riservano il massimo di 45 anni ai soli mutilati e categorie affini.

La casistica assolutamente particolare presentata a modo d'esempio dal proponen-

te per illustrare eventuali casi in cui alcuni soggetti non possono godere di tutte le disposizioni di legge riguardanti i concorsi, non può evidentemente far testo. E mi sembra anche, per una considerazione già tante volte espressa in questa sede, che le proposte di legge o leggine particolari devono essere guardate con una certa riservata diffidenza.

Già per queste considerazioni mi sembra che l'articolo unico redatto dal proponente non possa essere accettato. Ma poi non può essere accettato o per lo meno, il sottoscritto non lo propone all'approvazione della Commissione, perchè come mi pare di aver già chiaramente dimostrato, non esiste nessun precedente legislativo in materia che non concordi nel fissare il limite massimo per i concorsi ai pubblici impieghi a 40 anni; così come tutti i precedenti legislativi concordano nel riservare il limite massimo di 45 anni solo ed esclusivamente ai mutilati e categorie assimilate.

Naturalmente fanno eccezione a queste norme gli impiegati di ruolo dello Stato che, dopo un dato numero di anni di servizio, lodevolmente assolti, possono partecipare ai concorsi di tutte le loro categorie, indipendentemente dai limiti di età.

Come pure fanno eccezione i candidati che sono sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente riimpiegati come civili.

Alla luce di queste considerazioni, il vostro relatore esprime il parere unanimemente contrario della Commissione sul provvedimento e ne propone la reiezione all'Assemblea.

ZONCA, relatore

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico*

Le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 201, sono sostituite dalle seguenti:

« È elevato da 35 a 45 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per posti di ufficiale sanitario, di medico, e di veterinario condotto, di ostetrica, di medico e veterinario addetto agli uffici sanitari comunali, di direttore di macello, di medico dei servizi comunali d'ispezione sull'assistenza sanitaria, di veterinario dei servizi comunali d'ispezione veterinaria, di medico e di chimico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia ».